

EMENDAMENTO N. 5 DELIBERA
ID. 69



APPROVATO

Reggio Emilia, 29/03/2021

Al Sindaco di Reggio Emilia;
Alla Giunta Comunale;
Al Presidente del Consiglio Comunale;
Al Consiglio Comunale

EMENDAMENTO

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone unico patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del procedimento di rilascio delle concessioni di occupazioni di suolo pubblico.

RICHIAMATI:

La Costituzione della Repubblica Italiana, nelle **Disposizioni transitorie e finali** al punto XII prevede che "E' vietata la **riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista**";

Il **Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122**, convertito in **Legge 25 giugno 1993, n. 205**, recante "Misure urgenti in materia di **discriminazione razziale, etnica e religiosa**";

l'art. 293-bis del Codice Penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista;

lo **Statuto del Comune di Reggio Emilia**, art. 13 ad oggetto "Funzioni proprie" comma nn. 2 e 3;

la **mozione n. 49 dell'8.03.2021 approvata dal Consiglio Comunale** ad oggetto "**ISCRIZIONE DELLA CITTA' DI REGGIO EMILIA ALL'ANAGRAFE NAZIONALE ANTIFASCISTA ISTITUITA DAL COMUNE DI STAZZEMA**" quale atto di indirizzo politico al Comune di Reggio Emilia;

VALUTATO che risulta necessario dare applicazione da parte dell'Ente alla normativa sopra richiamata dotandosi di strumenti regolamentari preposti a tal fine;

CONSIDERATO CHE

l'articolo n. 7 "Divieti e limitazioni" del Regolamento oggetto della presente proposta di Delibera riporta i seguenti commi:

"1. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono regolamentati del vigente Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza.

2. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale."

CONSIDERATO inoltre che

l'articolo 34 "Tipi particolari di occupazioni" del Regolamento oggetto della presente proposta di Delibera riporta i seguenti commi:

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni relative in materia. Il Comune con proprio atto individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono realizzate con l'osservanza dell'apposita normativa dettata in merito dai competenti uffici tecnici.
3. Le concessioni, relative a chioschi, tende, tendoni e simili, sono rilasciate previo parere degli enti o degli uffici competenti.
4. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali e non superiori all'ora determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, sempreché non intralcino il traffico.
5. E' consentita l'occupazione di aree comunali prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori di estrema urgenza. In tale caso, l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione all'ufficio competente, oltre a presentare la domanda al più presto via pec; l'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Gli artisti di strada e coloro che esercitano mestieri girovaghi che non sostino su suolo comunale per un tempo superiore a 90 minuti non abbisognano di concessione di suolo pubblico, ma sono tenuti a dare comunicazione all'ufficio competente.
7. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all' articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82."

Visto l'art. 42 del TUEL "Attribuzioni dei consigli" che stabilisce la competenza in materia regolamentare al Consiglio Comunale;

SI AGGIUNGE:

- al Capo II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA art. 7, il seguente comma 3:

“È vietata la distribuzione, anche abusiva, di materiale pubblicitario riportante simbologia caratteristica dell'ideologia fascista, neofascista, nazista e neonazista.

È altresì vietata la distribuzione di materiale pubblicitario, in forma cartacea e in forma sonora, inerente la propaganda di carattere fascista, neofascista, nazista, neonazista, razzista, sessista e xenofoba”

- al Capo IV - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE art. 34 inserire comma 8:

“è vietato il rilascio di concessioni per occupazioni di suolo pubblico finalizzate alla propaganda o vendita di oggettistica inerente l'ideologia fascista, neofascista, nazista, neonazista e di carattere razzista, sessista e xenofoba”

I consiglieri comunali:

Riccardo Ghidoni (PD)

Claudia Aguzzoli (PD)

Gianluca Cantergiani (PD)

Cinzia Ruozi (PD)

farene farende
29.3.2021

LORENZA
BENEDETTI
29.03.2021
15:47:57 UTC

VOTAZIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL: 29/03/2021

EMENDAMENTO 5 DEL CONSIGLIERE GHIDONI SU DELIBERA 8

I.D. 69

CONSIGLIERI COMUNALI	VOTI
VECCHI Luca	
AGUZZOLI Claudia	FAVOREVOLE
AGUZZOLI Fabrizio	FAVOREVOLE
BASSI Claudio	
BENASSI Giacomo	FAVOREVOLE
BERTUCCI Gianni	FAVOREVOLE
BRAGHIROLI Matteo	FAVOREVOLE
BURANI Paolo	FAVOREVOLE
CANTERGIANI Gianluca	FAVOREVOLE
CASTAGNETTI Fausto	FAVOREVOLE
CORRADI Davide	FAVOREVOLE
DE LUCIA Dario	FAVOREVOLE
FERRARI Giuliano	FAVOREVOLE
FERRETTI Paola	FAVOREVOLE
GENTA Paolo	FAVOREVOLE
GHIDONI Riccardo	FAVOREVOLE
IORI Matteo	FAVOREVOLE
MAHMOUD Manwa	FAVOREVOLE
MELATO Matteo	FAVOREVOLE
MONTANARI Fabiana	FAVOREVOLE
PANARARI Cristian	FAVOREVOLE
PEDRAZZOLI Claudio	FAVOREVOLE
PERRI Palmira	FAVOREVOLE
PIACENTINI Lucia	FAVOREVOLE
RINALDI Alessandro	FAVOREVOLE
RUBERTELLI Cinzia	FAVOREVOLE
RUOZZI Cinzia	FAVOREVOLE
SACCHI Stefano	FAVOREVOLE
SALATI Roberto	FAVOREVOLE
SORAGNI Paola	FAVOREVOLE
VARCHETTA Giorgio	FAVOREVOLE
VERGALLI Christian	FAVOREVOLE
VINCI Gianluca	FAVOREVOLE

Totale votanti:	29
FAVOREVOLE	29
CONTRARIO	
ASTENUTO	
NON PARTECIPATO AL VOTO	